



Studio Notarile Associato  
SEPE - SPAGNUOLO - COSCIA  
Roma Via Dalmazia n. 31  
Tel. 06-8415073  
Anzio Via F. Breschi n.25  
Tel. 06-9831207

Repertorio n.9783

Raccolta n.4752

VERBALE DI ASSEMBLEA CONSORTILE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di aprile, in Anzio (RM), località Lavinio, presso la Sala del Teatro della Parrocchia San Francesco, sita in Corso San Francesco n.64, alle ore dieci.

28 aprile 2019

Avanti a me dott. Giacomo Spagnuolo, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile del Distretti di Roma Velletri e Civitavecchia,

è presente il signor:

- ANTINORI Roberto Fernando , nato in Merlo (Argentina) il 15 marzo 1960, domiciliato per la carica in Anzio, ove appresso, che interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO DI LAVINIO E SANT'OLIVO" con sede in Anzio, Corso San Francesco n.84, titolare del codice fiscale 82004680581.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi fa richiesta di assistere, redigendone verbale, all'Assemblea Generale del Consorzio indetta in seconda convocazione per oggi, in questi ora e luogo, per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Relazione del Presidente;
- 2) Elezione per il rinnovo dei Delegati;
- 3) Discussione e approvazione nuovo statuto;
- 4) Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta verbalizzo quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, lo stesso comparente il quale preliminarmente constata e mi dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante affissioni di manifesti sul territorio, all'Albo Pretorio del Comune di Anzio, nonché pubblicazione di avviso sul quotidiano "Il Messaggero" del 14 aprile 2019;

- che l'Assemblea trovasi in seconda convocazione essendo la prima, indetta per il giorno 27 aprile 2019, andata deserta, come da verbale in atti del Consorzio;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri Mauro Vari, Stefano Creo, Romano Succi e Silvia Marazzi, mentre risultano assenti i consiglieri Sandro Di Federico, Mauro Della Vedova, Gaetano Cellammare e il dimissionario Gianluca Carpineti;

- che dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, signor Mario Stefanelli, e Giovanni Battista Pucillo mentre risulta assente Claudio D'Angiolella;

- che sono presenti, in proprio o per deleghe in atti del Consorzio, numero 45 (quarantacinque) consorziati, come da foglio di presenza che consegnato mi dal comparente si allega sotto la lettera "A";

- che alla presente Assemblea è intervenuto per conto dell'Amministrazione Comunale il vice-sindaco Danilo Fontana.

Dichiara quindi validamente costituita l'Assemblea ed idonea a deliberare.

Sul primo punto all'ordine del giorno, concernente la sua relazione, il Presidente espone che la presente Assemblea segue quella di tre anni fa, tenutasi il 29 novembre 2015, e constata che la partecipazione dei consorziati è ancora molto ridotta.

Il Presidente, in risposta ad alcune critiche sollevate dai presenti, evidenzia

**REGISTRATO**  
all'Agenzia delle Entrate  
di Roma 4

II 30/04/2019

N. 13926

Serie 1T

come l'attività del Consorzio sia ispirata ad una assoluta trasparenza. L'attività dell'ente, infatti, è anche documentata sulla pagina "facebook" e sul sito internet del Consorzio, sui quali vengono anche inseriti e resi noti i vari interventi effettuati sul territorio. Il Presidente rende noto come siano stati effettuati molti interventi sulle strade del Consorzio anche se i medesimi sono stati in parte vanificati dai molteplici lavori di manutenzione degli enti erogatori dei servizi (gas, elettricità, posa in opera della fibra telefonica, ecc.) che, successivamente alla loro attività, non hanno ben ripristinato il manto stradale.

Il Presidente, inoltre, fa presente all'assemblea che gli incassi a favore dell'ente sono abbastanza regolari per quanto concerne i contributi dovuti dai consorziati che negli anni sono arrivati fino al 92% (novantadue per cento) dei versamenti; diversa è la situazione nei confronti del Comune di Anzio che, invece, risulta ancora debitore nei confronti del Consorzio per importi piuttosto elevati. In ogni caso il Consorzio non ha alcun debito nei confronti di terzi ed è in regola con tutti i pagamenti a suo carico.

Il Presidente ringrazia per la sua presenza il vice-sindaco Danilo Fontana al quale cede la parola.

Il vice-sindaco porta al Consorzio i saluti dell'amministrazione comunale; fa presente che il Comune sta cercando di risolvere alcuni problemi finanziari per ottemperare agli obblighi nei confronti del Consorzio; inoltre, per cercare di combattere la cattiva manutenzione delle strade e fare a tal proposito idonea prevenzione, comunica che il Consiglio Comunale è in procinto di emanare una ordinanza che obbligherà i proprietari di alberi di pino ad effettuare la manutenzione delle radici dei medesimi per evitare che le stesse possano danneggiare il manto stradale circostante.

Terminato l'intervento del vice-sindaco, che lascia l'Assemblea, il Presidente lo ringrazia per il suo intervento e passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno relativo all'elezione dei Delegati.

Su detto secondo punto, il Presidente comunica che è stata in precedenza raccolta la disponibilità di taluni consorziati ad essere candidati come Delegati (i quali provvederanno poi alla nomina del Consiglio di Amministrazione) e in tal senso sono state predisposte le schede.

Come da avviso pubblicato ribadisce che le votazioni avranno luogo dalle ore 11.00 alle ore 19.00 presso i locali ove si tiene l'Assemblea, sotto la supervisione della Commissione elettorale costituita dai signori Lorenzo Giusti (Delegato), Mauro Vari (Consigliere) e Roberta De Angelis (impiegata). A tal proposito invita l'assemblea ad individuare due scrutatori per la votazione che l'Assemblea indica nelle persone dei signori Daniela Antonelli e Francesco Rizzo.

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, relativo alla discussione e all'approvazione del nuovo statuto, il Presidente afferma che lo statuto che si pone in discussione e che si allega al presente verbale sotto la lettera "B" è il medesimo posto in discussione nell'ultima seduta dell'Assemblea tenutasi il 29 novembre 2015 e già esaminato in quella sede, che non venne approvato stante il mancato raggiungimento del quorum richiesto. Ricorda come lo statuto vigente richieda un quorum particolarmente elevato e modalità molto stringenti per l'approvazione delle modifiche e pertanto si è ritenuto di sottoporre lo statuto stesso alla votazione con la medesima procedura adottata per l'elezione dei Delegati, quantomeno a livello consultivo.

Sul quarto punto all'ordine del giorno, relativo a "varie ed eventuali" il Presidente rappresenta che non vi sono specifiche questioni da trattare e lascia dunque spazio agli interventi dei consorziati.

Prende la parola il consorziato-delegato Angelo Persia il quale sostiene che il nuovo statuto è bene che venga adottato in quanto attualizza e migliora in molti punti il vecchio statuto, chiarendo il perimetro giuridico e la genesi stessa del Consorzio. Il nuovo statuto attualizza lo scopo del consorzio per aprirsi ai rapporti con le istituzioni e le associazioni sociali, culturali e ricreative, al fine di rilanciare lo sviluppo del territorio con conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare di tutti i consorziati. Nel nuovo statuto vengono modificate alcune regole di funzionamento dell'assemblea dei delegati e del consiglio di amministrazione, viene rafforzata la collaborazione con il Comune di Anzio, vengono eliminati alcuni limiti di spesa di competenza dei delegati e vengono snellite le formalità di partecipazione dei consorziati all'assemblea (voto anche on-line), tutte novità che rendono il nuovo statuto più attuale e rispondente alle esigenze dei consorziati. Copia dell'intervento scritto dal consorziato Persia si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcuni chiarimenti sulle affermazioni del consorziato Persia dichiarando che il Consorzio già oggi opera di fatto non applicando più alcune anacronistiche regole del vecchio statuto come ad esempio il voto che viene riconosciuto alle donne e agli analfabeti o l'effettuazione di lavori per importi superiori ai vecchi 10 milioni di lire senza preventiva autorizzazione dell'assemblea. Ribadisce la difficoltà di poter arrivare alla approvazione del nuovo statuto così come proposto, dati i quorum molto elevati, e ipotizza di poter trovare in futuro altre strade per procedere comunque alla sua modifica.

Prende la parola il consorziato Paolo Sallusti il quale sostiene che il nuovo statuto contiene importanti novità sulle attività, obiettivi e finalità che il Consorzio si prefigge di raggiungere; tali nuovi obiettivi sono diversi e anzi incompatibili con quelli primari del Consorzio costituito nel 1951. Per tali motivi ritiene che il nuovo statuto non si possa approvare e suggerisce, al fine di perseguire tali nuovi scopi che condivide, di procedere allo scioglimento dell'attuale consorzio e alla costituzione di un nuovo consorzio con le nuove diverse finalità. Copia dell'intervento scritto dal consorziato Sallusti si allega al presente verbale sotto la lettera "D".

Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcuni chiarimenti sulle affermazioni del consorziato Sallusti e facendo presente che l'attuale consorzio non è arrivato alla definizione di tutti i suoi scopi ed attività per i quali era stato costituito, come ad esempio gli scopi indicati dall'art.2 lettera c) dello statuto attuale. Ribadisce, inoltre, che il vero problema del Consorzio è la scarsa partecipazione dei consorziati e lo scarso interesse mostrato dalla maggioranza dei consorziati al funzionamento dell'ente.

Prende la parola la consorziata Maria Laura Iorio che elenca una serie di aspetti positivi del nuovo statuto che si vorrebbe adottare, sollevando però l'esigenza di discutere di queste novità ed illustrare le medesime ai consorziati anche ai fini di un loro maggiore coinvolgimento nella vita consortile; richiede che le proposte modifiche statutarie vengano evidenziate, magari ponendo a stretto confronto i testi dei due statuti, vecchio e nuovo.

Prende dunque la parola il Presidente per fornire alcune brevi risposte alle

problematiche sollevate dalla consorziata Iorio facendo presente che alcune attività che il nuovo statuto indica in realtà vengono già effettuate e seguite dal Consorzio in quanto richieste dagli enti con i quali il medesimo collabora o comunque richieste dalle normative vigenti alle quali il Consorzio si è adeguato e si deve obbligatoriamente adeguare, indipendentemente dalla circostanza se tali attività o il rispetto di determinate procedure siano previsti o meno dal vecchio statuto ancora vigente.

Il Presidente comunica dunque che le operazioni di voto hanno già avuto inizio alle ore 11.00 e avranno termine alle ore 19.00 e non vengono pertanto qui verbalizzate; non essendovi altro da discutere e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore undici e minuti cinquanta.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore dodici.

L'atto è stato scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su due fogli di cui scritte sette pagine intere e quanto della presente ottava fin qui.

FIRMATI: ANTINORI ROBERTO FERNANDO - GIACOMO SPAGNUOLO NOTAIO

Assemblea Generale Ordinaria 27/28 Aprile 2019

- 1) Spade Perla *Perla*
- 2) Marconi Riccardo *Marconi*
- 3) Pucillo Giovanni Battista *Pucillo*
- 4) Rizzo Francesco *Rizzo*
- 5) Stefanelli Mario *Stefanelli*
- 6) Succi Romano *Succi*
- 7) BORRÌ MILANO *Borri*
- 8) PERSIA ANGELO *Persia*
- 9) MACCHIONI ANDREA *Macchioni*
- 10) SALLUSTI PAOLO *Sallusti*
- 11) PATRIZI SILVIO *Patrizi*
- 12) CREO STEFANO *Creo*
- 13) IAN MAURO *Ian*
- 14) MORENO LORENA *Moreno*
- 15) MARROCCO ROBERTO *Marrocco*
- 16) FARCIGLIA LIBERATORE *Farciglia*
- 17) MASCARO PASQUALE *Mascaro*
- 18) BELLINI STEFANO *Bellini*
- 19) MARAZZI SILVIA *Marazzi*
- 20) CIRCI DAVIDE *Circi*
- 21) MOTTAR RICCARDO *Mottar*
- 22) PASCIONI ROSANNA *Pascioni*
- 23) GUERRINI CONCETTO *Guerrini*
- 24) TONTINI PIERPAOLO *Tontini*
- 25) FIDA RONNIE *Fida*
- 26) GIUSTI LORENZO *Giusti*
- 27) GUERRINI WIGI *Guerrini*

- |    |                               |            |
|----|-------------------------------|------------|
| 28 | FORNICE SABRINA               | R. Suda    |
| 29 | VAN NATALE                    | Gruberiani |
| 30 | VANI ALDO                     | Am. M. G.  |
| 31 | PANTALEO CLAUDIO              | Am. M. G.  |
| 32 | <del>LA</del> IORIO ROSA LARA | Am. M. G.  |
| 33 | FONTANI GIANFRANCO            | Am. M. G.  |
| 34 | D'ANNIBALE ROSITA             | Am. M. G.  |
| 35 | CRESCIENAO ALFONSO            | Am. M. G.  |
| 36 | MANNARINO GIUSEPPE            | Am. M. G.  |
| 37 | GIOVANNINI SILVIO             | Am. M. G.  |
| 38 | ZANFOLI RAOLA                 | Am. M. G.  |
| 39 | ROMANO MASSIMILIANO           | Am. M. G.  |
| 40 | DI FEDERICO SANDRO            | Am. M. G.  |
| 41 | CELENTANO ORAZIO              | Am. M. G.  |
| 42 | ANTONZINI MANUELA             | Am. M. G.  |
| 43 | ANTONZINI RAFFAEL             | Am. M. G.  |
| 44 | GIARALI WIGI                  | Am. M. G.  |
| 45 | DE TORO ALESSIA               | Am. M. G.  |

Dopo lettura firmato

Giacomotto Giacomotto



Statuto del Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio

Act. "B"  
Ref. 9783  
Racc. 4752

Preambolo

- I) Il Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio è stato costituito in data 15 luglio 1950, con atto a rogito del Notaio dott. Giuseppe Intersimone (Rep. N.9806, Racc. n.4673), registrato in Palestrina il 24 luglio 1950 (al n.108 vol.125 Atti Pubblici), dalla Società Cooperativa Agricola Tor Caldara, dalla Società Cooperativa Agricola Terra Nostra e dalla Società Lido di Lavinio, al fine di eseguire e mantenere le opere di carattere generale e che, comunque, interessano il territorio che ricomprende i terreni lottizzati, originariamente di proprietà delle menzionate società e, nel corso del tempo, assegnati o venduti ai propri soci.
- II) Le Società costituenti il Consorzio, proprietarie delle strade e delle aree pubbliche non assegnabili e/o cedibili ai soci, considerato il disposto del Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918, n.1446, convertito in legge con Legge 13 aprile 1925, n.473, hanno ritenuto che la creazione di un ente consortile potesse perseguire con maggiore efficienza, efficacia ed economicità la realizzazione, il completamento e la manutenzione delle opere viarie, idriche, elettriche ed accessorie di interesse generale.
- III) Riconosciuta nella costituzione del Consorzio la presenza di un preminente interesse pubblico, il Comune di Anzio, con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 25 luglio 1951, ne ha approvato la costituzione con il relativo statuto ed ha dichiarato di pubblico transito il tratto di Strada -che attraversa il territorio consortile- che intercorre tra l'Ardeatina e l'incrocio Lungomare Enea, impegnandosi a concorrere alle spese di costruzione della stessa.
- IV) La deliberazione consiliare n.34/51, in data 8 novembre 1951 è stata approvata dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Roma, considerato che la costituzione del Consorzio consente la realizzazione di varie opere di interesse pubblico, necessarie ed indispensabili per le esigenze di vita degli abitanti della zona.
- V) Il Consorzio, in veste di proprietario di tutte le strade presenti nel comprensorio ha

*Dei*



provveduto alla loro costruzione ed alla manutenzione, nonché alla realizzazione della rete fognaria e dell'illuminazione pubblica, deliberando annualmente contributi obbligatori a carico dei consorziati, riscossi tramite ruoli, al fine di reperire le risorse finanziarie destinate all'adempimento delle proprie finalità istituzionali.

- VI) Il Consorzio ha, nel corso degli anni, contribuito al miglioramento del tessuto socio-economico locale, progettando, finanziando, realizzando e mantenendo opere di interesse collettivo, attuando tutte le misure necessarie al potenziamento della zona comprensoriale; tale missione istituzionale è stata, nel corso degli anni, perseguita con abnegazione, spirito di sacrificio e professionalità da importanti esponenti della comunità locale.
- VII) Il Consorzio si propone di perseguire l'obiettivo di realizzare la propria missione istituzionale nel rispetto dei criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, al fine di contribuire, nella valorizzazione del tessuto urbano, socio-economico, ambientale, igienico-sanitario, culturale, un più armonico e positivo sviluppo della comunità locale comprensoriale e dell'intero Comune di Anzio.
- VIII) Nel perseguire le finalità statutarie, il Consorzio opera nel rispetto dei principi di pari opportunità, non discriminazione ed equità sociale, nella consapevolezza che le attività consortili contribuiscono alla piena realizzazione della persona umana come singolo individuo nonché come componente delle formazioni sociali, ivi compresa la comunità locale comprensoriale e quella del Comune di Anzio.
- IX) In data 18 aprile 1983, con deliberazione n.561, la Giunta Municipale di Anzio ha dichiarato "soggette al pubblico transito" tutte le strade esistenti sul territorio comunale, ivi comprese quelle di proprietà del Consorzio e ricadenti nel perimetro comprensoriale, accentuando in tal modo la funzione pubblica svolta dall'ente di gestione.
- X) I rapporti esistenti tra il Consorzio ed il Comune di Anzio si sono progressivamente intensificati, dalla data di costituzione dell'ente di gestione in poi, anche alla luce del



carattere generale e collettivo delle finalità istituzionali consortili.

- XI) La collaborazione tra il Consorzio ed il Comune di Anzio ha consentito di perseguire con maggiore efficienza, efficacia ed economicità la realizzazione di opere e servizi pubblici volti a migliorare il tenore di vita ed il decoro ambientale ed urbano nell'area comprensoriale ed a contribuire ad un più generale miglioramento del territorio comunale; in data 30 settembre 2002, pertanto, tra tali enti è stata sottoscritta una apposita convenzione volta ad istituzionalizzare, sul versante finanziario ed organizzativo, la reciproca collaborazione, registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma 8 in data 5 ottobre 2002, serie I al n.877.
- XII) La progressiva intensificazione dei rapporti collaborativi tra il Consorzio ed il Comune di Anzio e la riconosciuta finalità collettiva delle attività consortili hanno richiesto una più organica istituzionalizzazione dei rapporti tra tali enti, mediante previsione di apposite disposizioni statutarie.
- XIII) L'esigenza di istituzionalizzare organicamente e strutturalmente i rapporti tra il Consorzio ed il Comune di Anzio e l'opportunità di riformulare le previgenti disposizioni statutarie, risalenti al 1950, tenuto conto delle innovazioni normative e dei mutamenti socio-economici, urbanistici, ambientali e culturali verificatisi nel corso degli anni, hanno reso necessaria la formulazione di un nuovo Statuto, il quale è composto di quattro capi e di trentasei articoli, ed è di seguito riprodotto.

## STATUTO


### Capo I

#### REGIME GIURIDICO - SEDE - SCOPO - TERRITORIO

##### Articolo 1

##### Regime giuridico e sede

Il Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio è retto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge con esso compatibili o, comunque, inderogabili, contenute nel Decreto Legge



Luogotenenziale 1° settembre 1918, n.1446, convertito in legge con Legge 13 aprile 1925, n.473, nella Legge 12 febbraio 1958, n.126, nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nel Testo Unico sulle opere idrauliche, approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523, negli articoli 914 e 918 del Codice Civile, nonché in tutte le norme integrative, modificative e sostitutive di quelle menzionate, ed in ogni caso nelle altre disposizioni di legge che disciplinano i Consorzi aventi scopi analoghi.

Il Consorzio ha sede legale in Anzio, località Lavinio. Su deliberazione dell'Assemblea dei Delegati, Organo Amministrativo, potranno essere istituite sedi secondarie, senza che in tal modo risulti modificato lo Statuto consortile.

## Articolo 2

### Scopo e durata

Il Consorzio ha lo scopo di mantenere, esercire, ricostruire ed eseguire opere stradali, opere per la regolazione del deflusso delle acque ed in generale ha lo scopo di eseguire e svolgere tutte le attività collettive e connesse con quelle elencate ed inerenti le zone comprese nel proprio perimetro e, comunque, tutte le attività, opere e servizi finalizzati al miglioramento urbano, ambientale, igienico-sanitario, sociale, economico, turistico e culturale dell'area di interesse.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consorzio provvede:

- a) alla progettazione, all'esecuzione ed all'eventuale finanziamento delle opere che interessano totalmente o parzialmente la collettività e/o le aree comprese nel proprio perimetro comprensoriale;
- b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere e degli impianti interessanti totalmente o parzialmente la collettività e/o le aree comprese nel proprio perimetro comprensoriale;
- c) alla progettazione, all'esecuzione ed all'eventuale finanziamento di tutte le misure che si rendessero necessarie per il potenziamento e lo sviluppo dell'area comprensoriale e del territorio urbano del Comune di Anzio, località Lavinio.

Il Consorzio potrà, inoltre, porre in essere, direttamente o tramite società od enti controllati,

collegati e/o partecipati, tutte le attività che saranno ritenute necessarie od utili, ancorché non menzionate nel presente articolo, allo sviluppo urbano, socio-economico, ambientale, turistico, culturale, igienico-sanitario, ludico, della comunità stanziata nel territorio comprensoriale e dell'intero Comune di Anzio, località Lavinio.

Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato.

Il Consorzio potrà essere disciolto con deliberazione dell'Assemblea Generale, adottata con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno il sessanta per cento di tutti i voti spettanti alla totalità dei consorziati, ed esclusivamente nel caso in cui gli scopi perseguiti dal Consorzio possano essere realizzati da altri enti aventi finalità analoghe, ivi compreso il Comune di Anzio ove lo stesso intenda istituire una circoscrizione comunale avente estensione geografica coincidente con il territorio consortile, e previa accettazione degli stessi, ovvero, potrà essere sciolto con petizione popolare certificata secondo le normative vigenti materia, sottoscritta da un numero di consorziati in regola con i ruoli e che siano almeno il 60% dei consorziati medesimi. In tali casi, il patrimonio consortile dovrà essere devoluto agli enti che si faranno carico del perseguimento degli scopi del Consorzio e che dovranno impegnarsi a proseguirne la missione istituzionale.

E' consentita, con deliberazione dell'Assemblea Generale, adottata con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentano almeno i due terzi di tutti i voti spettanti alla totalità dei consorziati, la fusione del Consorzio con altri enti aventi scopi analoghi ed operanti nel territorio della Provincia di Roma.

### Articolo 3

#### Territorio consorziale e perimetro

In territorio del Consorzio è delimitato dal seguente perimetro:

**ZONA LAVINIO:** Nord: Stradone di S. Anastasio fino all'incrocio con via di Valle Schioia, tratto dello Stradone S. Anastasio dall'incrocio con via di Valle Schioia verso la ferrovia per una lunghezza di ml 620 circa. Est: tratto di linea spezzata formata da due segmenti della lunghezza di ml 820 circa da detto tratto di Stradone di S. Anastasio con andamento nord-sud, tratto rettilineo

*D. Anzi*



della lunghezza di ml 290 circa perpendicolare all'ultimo segmento della spezzata con andamento ovest-est fino all'incrocio con Fosso della Vignarola; Fosso della Vignarola per una lunghezza di ml 370 circa fino alla strada Litoranea Via Ardeatina; tratto rettilineo normale a detta strada litoranea dal ponticello sul Fosso della Vignarola fino al Litorale del Mar Tirreno. **Sud-ovest:** Litorale del Mar Tirreno. **Ovest:** fosso dello Schiavo fino allo Stradone di S. Anastasio.

**ZONA S. ANASTASIA:** **Nord:** Via Zannella per una lunghezza di circa ml 100 con andamento Ovest-Est. **Est:** Tratto linea della lunghezza di ml 430 circa da detta via con andamento Nord-Sud fino a Via Parini; Via Parini per una lunghezza di ml 155 circa da Via D'Annunzio a Via Pascarella con andamento Ovest-Est; tratto di Via Pascarella della lunghezza di ml 80 circa da Via Parini a Via Alfieri con andamento Sud-Nord; tratto di Via Alfieri per una lunghezza di ml 215 circa da Via Pascarella con andamento Ovest-Est; tratto rettilineo della lunghezza di ml 57 circa perpendicolare a detta via con andamento Nord-Sud; tratto rettilineo della lunghezza di ml 56 circa perpendicolare a detto tratto con andamento Est-Ovest; tratto rettilineo della lunghezza di ml 22 circa perpendicolare a detto tratto con andamento Nord-Sud; tratto rettilineo della lunghezza di ml 30 circa perpendicolare a detto tratto con andamento Est-Ovest; linea spezzata formata da 10 segmenti della lunghezza di ml 305 circa con andamento Nord-Sud-Ovest, Nord-Sud Ovest, Nord-Sud; tratto rettilineo della lunghezza di ml 180 circa dall'ultimo segmento della spezzata a Via D'Annunzio con andamento Est-Ovest; tratto rettilineo della lunghezza di ml 465 circa dal detto tratto a Stradone S. Anastasio con andamento Nord-Sud.

Il tutto secondo la planimetria allegata, che forma parte integrante, preminente e sostanziale del presente statuto. **Sud:** Stradone S. Anastasio. **Ovest:** Strada Provinciale delle Cinque Miglia.

## **Capo II**

### **UTENTI E PATRIMONIO**

#### **Articolo 4**

##### **Utenti**

Fanno parte del Consorzio, con i relativi diritti ed obblighi, i proprietari *pro tempore* dei terreni e fabbricati compresi nel perimetro di cui all'articolo 3.

#### Articolo 5

##### Ampliamento

E' possibile ampliare il territorio del Consorzio ove ne sia formulata espressa richiesta dai proprietari dei terreni adiacenti o dal Comune di Anzio, che in tal caso avrà il compito di raccogliere le richieste di adesione dei consorziandi, e ciò sia ritenuto utile od opportuno dal Consiglio di Amministrazione. L'ampliamento del territorio consortile non sarà considerato modifica statutaria, pur variando il perimetro comprensoriale. In caso di inserzione di nuove aree nel territorio consortile i consorziandi dovranno accettare espressamente e senza riserve lo statuto vigente e dovranno farsi carico dei costi di trascrizione nella Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari della ratifica statutaria e dell'obbligo, per i propri aventi causa, di rispettare gli obblighi consortili. Ai nuovi consorziati spetteranno diritti ed obblighi corrispondenti a quelli degli attuali consorziati.

#### Articolo 6

##### Patrimonio

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dall'insieme delle opere e delle aree di proprietà collettiva ed indivisa, originariamente di proprietà di privati o di Cooperative e Società, anche se non ancora sciolte, che hanno venduto o consegnato terreni ricadenti nei limiti del territorio consorziale, nonché dall'insieme delle opere e delle aree che sono state o che saranno conferite al Consorzio da privati consorziati od interessati alla zona, ed in particolare:

- dalle aree stradali, piazze, relitti ed aree di uso e di interesse generale;
- dagli impianti e dalle opere in genere di uso collettivo, realizzate dal Consorzio, dagli immobili consorziali e dalle attrezzature varie occorrenti per il potenziamento e lo sviluppo della zona;
- dai contributi consorziali e dalle eventuali entrate e/o rendite finanziarie del Consorzio;
- dalle partecipazioni societarie di cui il Consorzio sia eventualmente titolare;

*Di... ..*



-dagli eventuali canoni di locazione di beni consorziali;  
-dalle eventuali opere d'interesse collettivo, che, eseguite da soggetti pubblici e/o privati; venissero  
al Consorzio stesso conferite per assicurare il loro mantenimento nell'interesse della collettività.

### **Capo III**

## **RAPPRESENTANZA CONSORZIALE**

### **Articolo 7**

#### **Organi del Consorzio**

Sono Organi necessari del Consorzio:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) l'Assemblea dei Delegati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente;
- e) i Revisori dei Conti;
- f) il Collegio degli Arbitri.

L'Assemblea dei Delegati, su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione, o di propria iniziativa, ha facoltà di istituire organi consultivi facoltativi, anche aperti alla partecipazione di soggetti pubblici e privati non consorziati, determinandone i poteri, la composizione ed il funzionamento; la partecipazione agli organi del Consorzio, come innanzi sopra specificati, ed agli organi facoltativi è gratuita ed i relativi componenti possono aver diritto esclusivamente ad un rimborso delle spese sostenute, determinato con le modalità indicate dall'Assemblea dei Delegati.

### **Articolo 8**

#### **L'Assemblea Generale**

##### **Costituzione - Convocazione - Funzionamento**

L'Assemblea Generale è l'Organo fondamentale del Consorzio deputato a determinare gli indirizzi strategici per il funzionamento dello stesso. Essa è costituita da tutti i proprietari dei fondi e dei fabbricati compresi nel territorio del Consorzio, iscritti nel catasto consorziale. Gli iscritti pro

indiviso nel catasto consorziale sono considerati come un solo consorziato; è, pertanto, onere di tali soggetti indicare al Consorzio il nominativo del soggetto che li rappresenta unitariamente, pena la impossibilità di esercitare il diritto di voto nell'Assemblea Generale sin quando non sia stata eseguita tale indicazione.

L'Assemblea Generale può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale si riunisce in sede straordinaria solo nel caso in cui debba deliberarsi una modifica statutaria, per la fusione e la trasformazione del Consorzio, o per lo scioglimento del Consorzio, e la stessa delibera con le maggioranze indicate per tali oggetti dal successivo articolo 9. Le votazioni dell'Assemblea Generale Straordinaria possono essere effettuate anche mediante votazioni on-line, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea Generale ordinaria si riunisce almeno una volta ogni quinquennio; essa può riunirsi in qualunque momento ove vi sia una deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea dei Delegati che ne disponga la convocazione indicando le materie da trattare o, comunque, vi sia una espressa richiesta proveniente da tanti consorziati che rappresentino almeno il venticinque per cento dei voti spettanti a tutti i consorziati, con esclusione dal computo dei voti spettanti al Comune di Anzio, che indichi gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente mediante apposito avviso da affiggersi nell'albo consorziale a Lavinio almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, inoltre, mediante lettera raccomandata postale o a mano o a mezzo di posta elettronica da inviarsi ai singoli consorziati almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, alternativamente, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione a mezzo stampa o nel sito web del Consorzio almeno venti giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, nonché nelle ipotesi di elezione dell'Assemblea dei Delegati il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale ballottaggio; le adunanze potranno essere tenute nel territorio

*Antonio Pelicci*



della provincia di Roma, e la seconda convocazione dovrà essere distanziata di almeno 24 ore dalla prima.

L'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega tanti consorziati che siano portatori di almeno la metà dei voti spettanti a tutti i consorziati, con esclusione dal computo dei voti spettanti al Comune di Anzio, fermi restando i quorum deliberativi previsti dalle disposizioni statutarie; in seconda convocazione, l'Assemblea Generale, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti, fermi restando i quorum deliberativi previsti dalle disposizioni statutarie.

Al momento dell'apertura dell'adunanza il Presidente del Consorzio verifica la sussistenza del quorum costitutivo; il numero legale deve sussistere al momento dell'apertura dell'adunanza, non rilevando la sua eventuale diminuzione successiva a tale fase.

I consorziati possono partecipare all'Assemblea Generale personalmente o mediante altro soggetto munito di delega scritta; le persone giuridiche consorziate possono partecipare all'adunanza mediante il proprio legale rappresentante pro tempore o persona dallo stesso delegata in forma scritta. Le deleghe, con firma autenticata da un Notaio o dal Segretario del Consorzio, devono indicare integralmente i dati anagrafici e/o sociali del delegante e del delegato e devono essere corredate di copia del documento di identità, o della visura camerale per le persone giuridiche, del delegante e del delegato, sottoscritte da entrambe le parti; le deleghe sono acquisite dal segretario dell'Assemblea Generale ed allegate al verbale dell'adunanza. La delega può essere conferita anche ad un soggetto non consorziato; ciascun partecipante all'Assemblea Generale non può rappresentare, per delega, un numero di consorziati superiore a cinque.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente del Consorzio o, per sua delega, da un componente del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario del Consorzio riveste la funzione di segretario dell'Assemblea Generale; in caso di assenza o impedimento dello stesso la funzione di segretario dell'Assemblea Generale è attribuita



dal Presidente ad uno dei componenti dell'adunanza. Ove sia reso necessario dalla natura della deliberazione da adottare, per la quale sia richiesta la forma dell'atto pubblico, la funzione di segretario dell'Assemblea Generale sarà espletata da un Notaio designato dal Presidente del Consorzio.

Per le votazioni svolgono la funzione di scrutatori due membri dell'assemblea scelti mediante sorteggio tra coloro che si propongono spontaneamente per tale funzione o, in assenza di candidature spontanee il più anziano ed il più giovane dei presenti al momento dell'apertura dell'adunanza; ove tali soggetti non accettino di espletare tale funzione, sarà designato in loro sostituzione il soggetto che tra i presenti sia cronologicamente successivo e/o precedente al rinunziante.

Il contenuto dell'adunanza deve essere riportato, anche in forma sintetica e riassuntiva ma, comunque, completa ed esaustiva, in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario dell'Assemblea Generale, che ne cura la stesura, e, ove occorra, dagli scrutatori.

All'Assemblea Generale ha facoltà di partecipare il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio o persona dallo stesso delegata, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto, salvo quanto previsto dalle ulteriori disposizioni statutarie.

#### Articolo 9

##### Attribuzioni dell'Assemblea Generale e quorum deliberativi

Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere i componenti dell'Assemblea dei Delegati;
- b) deliberare sulle eventuali modifiche dello statuto consorziale nelle parti relative ai diritti ed obblighi dei consorziati, con esclusione delle ipotesi di ampliamento del territorio del Consorzio, che non costituisce modifica statutaria, e di modifica delle norme organizzative dell'ente, argomenti che possono essere deliberati dall'Assemblea dei Delegati;
- c) deliberare sulla eventuale fusione e/o trasformazione del Consorzio;
- d) deliberare sull'eventuale scioglimento del Consorzio.

*Di*



Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni di cui alle lettere b), c), sono di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria e sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il trenta per cento dei voti spettanti a tutti i consorziati, con esclusione da tale computo dei voti spettanti al Comune di Anzio.

Le deliberazioni di cui alla lettera d) sono di competenza dell'Assemblea Generale straordinaria e sono prese, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno il sessanta per cento dei voti spettanti a tutti i consorziati, con esclusione da tale computo dei voti spettanti al Comune di Anzio.

## **Articolo 10**

### **Voti e votazioni nell'Assemblea Generale**

Ogni consorziato dispone di un numero di voti risultante dall'applicazione dei parametri di seguito specificati:

Per il terreno spettano:

- a) un voto fino a mezzo ettaro;
- b) da uno a due voti con variazione proporzionale per superficie variabile da mezzo ettaro ad un ettaro;
- c) da due a sei voti con variazione proporzionale per superficie variabile da uno a cinque ettari;
- d) da sei a tredici e mezzo voti con variazione proporzionale per superficie variabile da cinque a venti ettari;
- e) da tredici e mezzo a quaranta e mezzo voti con variazione proporzionale per superficie variabile da venti a centouno ettari;
- f) da quaranta e mezzo voti in su con un voto ogni cinque ettari per superficie oltre i centouno ettari.

Per le costruzioni in muratura complete e finite adibite ad abitazioni o simili spettano:

- g) da zero a otto voti proporzionalmente alla variazione dell'area lorda del pianterreno da zero

a cento mq.;

h) da otto a dodici voti proporzionalmente alla variazione dell'area lorda del pianterreno da cento a duecento mq.;

i) da dodici voti in su con un voto ogni quaranta mq. di area lorda di pianterreno oltre i duecento mq.;

j) la metà dei voti di cui ai precedenti punti g), h), i), se riferiti all'area lorda di ogni piano oltre il pianterreno;

k) un voto ogni venticinque mq. di area lorda di piano scantinato.

Per le costruzioni in muratura complete e finite, adibite a magazzini, rimesse, tettoie, anche aperte, per materiali agricoli, per il ricovero di animali e di mezzi di locomozione, per depositi e simili, che comunque non siano abitazioni ma anche se siano incorporate a costruzioni adibite ad abitazioni, spettano:

l) da zero a quattro voti proporzionalmente alla variazione dell'area lorda da zero a centoventi mq.;

m) da quattro a sei voti proporzionalmente alla variazione dell'area lorda da centoventi a duecentoquaranta mq.;

n) da sei voti in su con un voto ogni cento mq. di area lorda oltre i duecentoquaranta mq..

Per i pozzi costruiti sia di tipo romano, sia di tipo tubolare spettano:

o) un voto per ogni pozzo con o senza pompa e con o senza motore.

Per le costruzioni complete e finite, che non siano in muratura, i voti di cui ai punti da g) a n) sono ridotti ad un quarto.

Nella valutazione dei voti spettanti per le costruzioni si intende per area lorda quella delimitata dal filo esterno dei muri perimetrali di ogni piano.

La somma dei voti spettanti a ciascun consorziato, risultante dall'applicazione dei parametri indicati nel presente articolo, è arrotondata all'unità in più o in meno secondo che la frazione superi o no il mezzo voto.



Dal 15 al 25 ottobre di ogni anno devono essere pubblicati mediante affissione negli albi consortili di Lavinio, e nel sito internet del Consorzio, a cura del Consiglio di Amministrazione, le liste aggiornate di tutti i consorziati, con specificazione dei voti attribuiti a ciascuno e menzione sintetica dei parametri applicati, nonché la somma dei voti spettanti all'insieme dei consorziati.

Avverso tali liste ciascun consorziato può presentare motivato reclamo al Consiglio di Amministrazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione; il Consiglio di Amministrazione decide motivatamente sui reclami entro dieci giorni dalla tempestiva presentazione e non è tenuto a provvedere sui reclami presentati fuori termine. La decisione del Consiglio di Amministrazione è comunicata al reclamante mediante raccomandata a.r.; il reclamante può impugnare la decisione del Consiglio di Amministrazione innanzi al Collegio degli Arbitri nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono immediatamente esecutive e l'impugnazione non ne sospende l'esecutorietà.

Non è ammesso reclamo avverso le liste ove non siano intervenute, in relazione al singolo consorziato interessato attivamente o passivamente dal reclamo, variazioni rispetto alla lista dell'anno precedente.

I voti specificati dalle liste, eventualmente modificati a seguito di reclamo, sono attribuiti ad ogni consorziato nelle eventuali votazioni assembleari.

Per le votazioni a scrutinio segreto devono essere utilizzate schede di cinque tipi diversi, differenziate con diversi colori, relative, rispettivamente, a uno, due, cinque, dieci, venticinque voti.

Ad ogni consorziato e per ogni votazione segreta vengono distribuite dal Presidente, durante la seduta, tante schede timbrate e siglate dei diversi tipi, quante ne occorrono per coprire il numero dei voti attribuiti a ciascuno. Durante la consegna delle schede agli interessati uno degli scrutatori ne fa menzione sulla lista dei consorziati.

Durante la votazione le schede devono essere introdotte in apposite urne, una per ogni tipo di scheda, mentre sulla lista viene annotata accanto al nome di ogni consorziato presente o rappresentato l'avvenuta votazione, dopo aver controllato che le schede depositate corrispondono ai

voti attribuiti.

Devono essere effettuate a scrutinio segreto le votazioni relative alla elezione dei Delegati, quelle relative alle deliberazioni concernenti persone fisiche o giuridiche, nonché quelle per le quali ne sia fatta richiesta in corso di adunanza da tanti consorziati che siano portatori di almeno un quarto dei voti spettanti a tutti i presenti al momento dell'apertura della seduta.

Tutte le altre votazioni si effettuano per appello nominale.

#### Articolo 11

##### Assemblea dei Delegati – Composizione – Funzionamento – Votazioni

L'Assemblea dei Delegati è l'organo deliberante cui è demandato il controllo della attività e della gestione del Consorzio. Essa è composta da un numero di membri pari a quarantacinque unità elettive ed un membro di diritto.

Il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio è membro di diritto dell'Assemblea dei Delegati e non concorre al computo del numero dei delegati elettivi; esso ha facoltà di partecipare alle adunanze assembleari ma non ha diritto di voto, salvo quanto specificato nel presente statuto. Il Sindaco del Comune di Anzio può farsi rappresentare nell'Assemblea dei Delegati da un componente del Consiglio Comunale, munito di apposita delega scritta.

I Delegati sono eletti dall'Assemblea Generale tra i consorziati persone fisiche maggiorenni, i legali rappresentanti delle persone giuridiche ed i mandatarî speciali delle stesse, e durano in carica cinque esercizi annuali.

I Delegati eletti entrano in carica al sessantesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali; sino all'entrata in carica dei nuovi Delegati i precedenti continuano ad esercitare le proprie funzioni per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili.

Al termine del quinquennio cessa dalla carica il cento per cento dei Delegati. I Delegati cessati alla scadenza del triennio sono rieleggibili.

Non sono eleggibili a Delegati:



- a) coloro che abbiano riportato condanne penali per delitti infamanti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione o, comunque, che abbiano riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e/o da organi direttivi di imprese per un periodo superiore a tre mesi;
- b) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile nei confronti del consorzio e siano stati costituiti in mora, sin quando il debito stesso non sia stato saldato;
- c) coloro nei cui confronti sia stata emanata una sentenza civile di condanna per danni arrecati al Consorzio a seguito di violazione degli obblighi consorziali, sin quando gli stessi non abbiano integralmente risarcito il danno.

Le ipotesi di ineleggibilità si tramutano, per i Delegati già eletti, in corrispondenti cause di decadenza, anche ove le stesse sopravvengano all'elezione.

L'elezione dei Delegati è di competenza dell'Assemblea Generale e risultano eletti i soggetti che, in sede di votazione, abbiano riportato il maggior numero di preferenze, senza che sussista alcun quorum minimo elettorale; in caso di parità di voti tra l'ultimo degli eletti e il primo dei non eletti, si intenderà eletto il più anziano.

In caso di ineleggibilità, rinuncia o cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Delegato, al posto del soggetto cessato subentrerà di volta in volta il candidato non eletto che abbia riportato più voti in occasione della consultazione elettorale; la sostituzione sarà effettuata mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro quindici giorni dalla notizia della vacanza della carica.

L'Assemblea dei Delegati si riunisce almeno due volte l'anno, nei mesi di giugno ed ottobre, o in altri periodi ogni volta che ciò sia deliberato dal Consiglio di Amministrazione o ne sia fatta richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea stessa. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, viene effettuata dal Presidente; l'avviso di convocazione specifica la prima seduta dell'adunanza e la seconda convocazione della stessa, distanziata di

almeno ventiquattro ore dalla prima. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata postale o a mano o tramite posta elettronica o telefax almeno dieci giorni prima della prima adunanza fissata. I Delegati sono tenuti a comunicare al Segretario del Consorzio il proprio indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefax nel quale gli stessi desiderano ricevere le comunicazioni elettroniche e telematiche; analogo obbligo sussiste in caso di variazione di tali recapiti.

In prima convocazione, l'Assemblea dei Delegati è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed almeno la metà dei Delegati non Consiglieri; in seconda convocazione, l'Assemblea dei Delegati è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione ed almeno un terzo dei Delegati non Consiglieri.

Ciascun Delegato non consigliere, giustificando motivatamente la propria assenza, può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Delegato; ciascun Delegato non può essere titolare di più di una delega. Possono essere presenti per delega anche i Delegati Consiglieri, a condizione che la delega sia conferita ad altro Delegato Consigliere; ogni Delegato Consigliere non può essere titolare di più di una delega. Le deleghe devono essere allegate al verbale dell'Assemblea dei Delegati e debbono essere conformi a quanto stabilito all'art. 8.

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, per sua delega, da altro Consigliere; svolge la funzione di segretario il Segretario del Consorzio o altra persona scelta dal Presidente dell'Assemblea dei Delegati o, all'occorrenza, un Notaio designato dal Presidente del Consorzio. Per gli scrutatori si applica lo stesso sistema di nomina previsto per l'Assemblea Generale.

Ogni Delegato ha diritto ad un voto; salvo che sia diversamente previsto dallo Statuto per particolari e specifiche materie o, comunque, imposto dalla legge, le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati vengono prese a maggioranza dei voti.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano o per appello nominale; si effettuano a

*Di pi*



scrutinio segreto le votazioni inerenti l'elezione del Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni concernenti persone; la votazione a scrutinio segreto può essere estesa ad altre deliberazioni ove ne sia fatta richiesta da parte di un quinto dei Delegati presenti, compresi i Consiglieri.

Per le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente consegna ai Delegati schede timbrate e siglate; prima, durante e dopo la votazione gli scrutatori effettuano i controlli e le annotazioni previste per le votazioni dell'Assemblea Generale.

Per quanto concerne la stesura e la sottoscrizione del verbale dell'adunanza si applicano le medesime regole previste per l'Assemblea Generale.

## **Articolo 12**

### **Attribuzioni dell'Assemblea dei Delegati**


Spetta all'Assemblea dei Delegati, alla quale l'Assemblea Generale e quindi i singoli consorziati hanno conferito i relativi poteri, anche rappresentativi, nei limiti del presente statuto:

- 1) eleggere i componenti il Consiglio di Amministrazione e successivamente fra questi il Presidente;
- 2) nominare i Revisori dei Conti;
- 3) nominare i membri del Collegio degli Arbitri nella sua composizione ordinaria;
- 4) approvare l'importo di emolumenti, gettoni di presenza e compensi, ove previsti, inerenti gli organi consortili;
- 5) approvare in via definitiva i progetti delle opere da eseguire, stabilendo di volta in volta o in linea generale, anche mediante apposito regolamento, i principi fondamentali che il Consiglio di Amministrazione dovrà seguire nell'affidare a terzi l'incarico di progettazione ed esecuzione delle opere;
- 6) deliberare ove necessario la convocazione dell'Assemblea Generale, determinando l'ordine del giorno delle materie da trattare;
- 7) approvare il bilancio preventivo dell'ente, gli storni da un capitolo all'altro o le variazioni da introdurre al bilancio nel corso dell'esercizio per maggiori spese non dipendenti da atti già



approvati dall'Assemblea dei Delegati;

- 8) approvare, esaminata la relazione dei Revisori dei Conti, il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
- 9) approvare i criteri di ripartizione delle spese e degli oneri tra i consorziati a norma di Statuto;
- 10) deliberare su tutte le questioni che dovessero essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'esame dell'Assemblea dei Delegati, ivi compresa la nomina degli eventuali direttori tecnici ed amministrativi, con determinazione degli eventuali compensi e rimborsi spese;
- 11) deliberare l'istituzione di organi consultivi facoltativi, anche aperti o riservati alla partecipazione di soggetti pubblici e/o privati non consorziati, determinandone composizione, funzionamento, poteri ed eventuali modalità di rimborso spese per i relativi componenti;
- 12) deliberare regolamenti interni attuativi ed integrativi delle disposizioni organizzative statutarie;
- 13) deliberare l'eventuale ampliamento del territorio del Consorzio;
- 14) deliberare in merito alle proposte del Consiglio di Amministrazione di modifica delle disposizioni statutarie che disciplinano l'organizzazione dell'ente, con esclusione delle sole norme convenzionali che regolamentano diritti ed obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio; in relazione a tale punto, l'Assemblea dei Delegati ha il potere di approvare modifiche allo Statuto consorziale;
- 15) deliberare in merito alle proposte di fusione, trasformazione e scioglimento del Consorzio formulate dal Consiglio di Amministrazione, prima di sottoporre le stesse, ove approvate, dall'Assemblea dei Delegati, all'esame dell'Assemblea Generale.
- 16) Deliberare in merito all'approvazione del regolamento per le votazioni on-line predisposto dal Consiglio di Amministrazione.



Le deliberazioni di cui ai punti 13), 14), 15) devono essere approvate, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Delegati che rappresentino almeno i due terzi dei componenti dell'Assemblea dei Delegati.

### Articolo 13

#### **Il Consiglio di Amministrazione - Composizione - Funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo consortile esecutivo cui è demandata la corretta gestione delle attività previste dallo Statuto e preventivamente approvate dall'Assemblea dei delegati. Esso è composto di nove membri elettivi ed un membro di diritto. I membri elettivi sono designati dall'Assemblea dei Delegati tra i propri componenti, con il medesimo procedimento previsto per l'elezione dei Delegati stessi. L'unico membro di diritto è il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi annuali, al termine dei quali ha luogo la decadenza di tutto il consiglio elettivo, compreso il Presidente

I consiglieri sono rieleggibili.

Tutte le cause di decadenza dalla carica di Delegato valgono anche per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione.

Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le modalità e le norme relative alla elezione ed alla sostituzione dei Delegati.

I Consiglieri eletti entrano in carica al trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali; sino all'entrata in carica dei nuovi Consiglieri i precedenti continuano ad esercitare le proprie funzioni per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono indette in unica convocazione a mezzo di lettera raccomandata postale o a mano, posta elettronica o telefax, almeno tre giorni prima della riunione, con specificazione del luogo, data ed ora dell'incontro e menzione dell'ordine del giorno delle materie da trattare, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente o ne sia fatta

richiesta dal Sindaco del Comune di Anzio o da almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consorzio; svolge le funzioni di segretario il Consigliere che, in occasione della prima adunanza, sia stato designato come Segretario del Consorzio, o, in sua assenza, da altro membro del Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno cinque Consiglieri, compreso il Presidente, ed escluso dal computo il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio.

Ogni Consigliere, escluso il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio, dispone di un voto. Il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ma non ha, salvo quanto previsto nelle successive disposizioni statutarie, diritto di voto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni vengono adottate in ogni caso per appello nominale, con annotazione del voto di ciascun Consigliere nel verbale dell'adunanza.

Per le verbalizzazioni delle adunanze si applicano le norme stabilite per l'Assemblea dei Delegati e per l'Assemblea Generale, in quanto compatibili con le modalità di funzionamento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione.


Non è ammessa, per i Consiglieri eletti, la partecipazione alle adunanze del Consiglio di Amministrazione mediante delegato.

Il Sindaco pro tempore del Comune di Anzio può delegare un componente della Giunta Comunale affinché partecipi in sua vece all'adunanza del Consiglio di Amministrazione; la delega deve rivestire forma scritta e deve essere allegata al verbale della seduta consiliare.

#### Articolo 14

##### Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:



- 1) designare il Segretario del Consorzio;
- 2) deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale ove la seconda non debba essere convocata per conforme deliberazione della prima;
- 3) predisporre il progetto di bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati, tenendo distinte le gestioni di carattere generale da quelle di carattere speciale;
- 4) predisporre, senza esclusione alcuna, tutti i provvedimenti e le proposte da sottoporre all'esame dell'Assemblea dei Delegati ed eventualmente dell'Assemblea Generale;
- 5) approvare preventivamente i progetti delle opere da eseguire e formulare proposte in merito alle modalità di affidamento degli incarichi di progettazione ed esecuzione delle stesse, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Delegati;
- 6) approvare i collaudi delle opere eseguite;
- 7) deliberare le accensioni, le contrattazioni, le rinegoziazioni e le estinzioni di mutui, finanziamenti, garanzie in genere ed autorizzare il Presidente a stipulare e sottoscrivere i relativi contratti;
- 8) curare a mezzo dei tecnici del Consorzio l'esecuzione di tutte le opere e misure relative a nuove costruzioni o alla manutenzione e conservazione delle opere esistenti o riguardanti il potenziamento e la difesa delle colture;
- 9) provvedere all'acquisto ed alla vendita di beni mobili ed immobili, partecipazioni sociali, strumenti finanziari in genere, alla conclusione di permuta, affitti, locazioni, alla prestazione di garanzie per obbligazioni proprie dell'ente, alla costituzione ed estinzione di servitù attive e passive, ed in genere all'amministrazione del patrimonio consortile;
- 10) provvedere alla gestione, all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e delle attività che il Consorzio abbia assunto direttamente per deliberazione dell'Assemblea dei Delegati;
- 11) provvedere alla costituzione ed al finanziamento, anche unitamente ad altri soggetti, di società, fondazioni, associazioni ed enti di altro tipo, che siano funzionali al perseguimento

- degli scopi consortili, previa deliberazione di approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
- 12) dare concessioni e licenze nei limiti fissati, in linea generale o per specifiche ipotesi, dall'Assemblea dei Delegati;
  - 13) predisporre e modificare il regolamento organico e disciplinare per i dipendenti del Consorzio, nonché i regolamenti per singoli servizi e quelli volti a disciplinare le modalità di esercizio di diritti ed obblighi dei consorziati nei confronti dell'ente o altri regolamenti previsti dallo Statuto od opportuni per l'amministrazione e la gestione dell'ente; per tali regolamenti, il Consiglio di Amministrazione si limita a formulare una proposta compiuta, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Delegati;
  - 14) assumere e licenziare il personale, sia di ruolo sia straordinario, ed i collaboratori non subordinati, fissandone il trattamento lavorativo e/o collaborativo, il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge dettate in materia di pubblico impiego ed in attuazione di relativa delibera dell'Assemblea dei Delegati;
  - 15) deliberare sul servizio di esattoria e tesoreria;
  - 16) approvare i ruoli di contribuenza;
  - 17) pronunciarsi con atto scritto motivato sui reclami presentati dai consorziati, previsti e disciplinati dalle disposizioni statutarie;
  - 18) disporre prelevamenti dai fondi di riserva e conseguenti aumenti dai capitoli di bilancio, per far fronte ad esigenze sopravvenute;
  - 19) autorizzare il Presidente del Consorzio ad agire o a resistere in giudizio; tale autorizzazione non è necessaria per le azioni possessorie, per i procedimenti di nuova opera e danno temuto, nonché per i procedimenti cautelari o, comunque, per gli atti urgenti, avendo il legale rappresentante dell'ente autonoma facoltà di agire o resistere in giudizio per tali procedimenti;
  - 20) autorizzare tutte le spese e provvedere in genere alla ordinaria e straordinaria amministrazione, negoziale e finanziaria, dell'ente, in conformità alle norme statutarie, alle

*Dei*



deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale, nonché assolvere tutti i compiti previsti nel presente Statuto;

21) adottare sotto la propria responsabilità ed a maggioranza assoluta dei propri componenti provvedimenti d'urgenza, rientranti nella competenza dell'Assemblea dei Delegati, ove si riscontri una situazione di urgenza tale da non permettere la tempestiva convocazione dell'organo rappresentativo menzionato, con l'obbligo di convocare al più presto l'Assemblea stessa per la ratifica dei provvedimenti presi.

#### **Articolo 15**

##### **Il Presidente del Consorzio**

Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea dei Delegati tra coloro che siano risultati tra i nove componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta in cui si è avuta la loro elezione.

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con soggetti terzi, ivi comprese le Pubbliche Amministrazioni, i privati ed i singoli consorziati.

Il Presidente del Consorzio presiede di regola l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione, aprendone e chiudendone le relative sedute, dirigendone le discussioni, proclamando l'esito delle votazioni e delle elezioni.

Spetta al Presidente:

- 1) di convocare l'Assemblea Generale, l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio di Amministrazione;
- 2) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale, dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione e firmare atti e contratti relativi all'amministrazione del Consorzio;
- 3) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- 4) promuovere le azioni possessorie, denunce di nuova opera e danno temuto, cautelari, ed in ogni caso urgenti, sottoscrivendo i necessari mandati ad litem; sottoscrivere tutti gli altri i



numero di voti, eccettuato il Presidente stesso.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsivoglia motivo, entro quindici giorni dalla notizia dell'evento che ha determinato la cessazione il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti, eccettuato il Presidente stesso, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Delegati per la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione e la nomina del nuovo Presidente del Consorzio.

#### **Articolo 16**

##### **Il Segretario del Consorzio**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza nomina, a maggioranza, uno dei propri componenti alla carica di Segretario del Consorzio.

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- 1) fungere, di regola, da segretario nelle sedute del Consiglio di Amministrazione e nelle adunanze dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale;
- 2) coadiuvare il Presidente in tutte le sue mansioni;
- 3) essere depositario dei registri, dei libri e dei documenti consorziali, della cui tenuta è responsabile di fronte al Presidente;
- 4) firmare con il Presidente i mandati di pagamento;
- 5) curare la compilazione annuale delle liste dei consorziati con l'indicazione motivata dei voti attribuiti a ciascuno;
- 6) autenticare la firma dei consorziati per il rilascio di deleghe a partecipare alle Assemblee del Consorzio.

#### **Articolo 17**

##### **I Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti sono nominati in numero di cinque dall'Assemblea dei Delegati, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, anche fra soggetti non consorziati, ed in ogni caso fra persone non appartenenti al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Delegati.



I Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea dei Delegati durano in carica due esercizi annuali e sono rieleggibili.

I Revisori nominati entrano in carica al sessantesimo giorno successivo alla data di nomina; sino all'entrata in carica dei nuovi Revisori i precedenti continuano ad esercitare le proprie funzioni per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili.

I Revisori dei conti hanno il compito di esaminare gli atti contabili e la situazione di cassa del Consorzio, riferendone all'Assemblea dei Delegati mediante relazione scritta, unitaria o disgiunta, contestualmente all'adunanza chiamata a deliberare sulla proposta di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo di ciascun anno.

La procedura da seguire per l'elezione e l'eventuale sostituzione dei Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea dei Delegati è la medesima, in quanto compatibile, prevista per la nomina e la sostituzione dei Consiglieri di Amministrazione; ai Revisori dei Conti nominati dall'Assemblea dei Delegati si applicano le medesime cause di ineleggibilità e decadenza previste per i Consiglieri di Amministrazione.

#### Articolo 18

##### Il Collegio degli Arbitri

Il Collegio degli Arbitri, nella sua composizione ordinaria, è costituito di cinque membri, 3 permanenti e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea dei Delegati anche tra soggetti non consorziati, noti per la propria onorabilità e professionalità; essi durano in carica due esercizi annuali e sono rieleggibili. Per quanto concerne le modalità di elezione e di sostituzione degli Arbitri si applicano le disposizioni statutarie previste per la nomina e la sostituzione dei consiglieri.

Gli Arbitri nominati entrano in carica al sessantesimo giorno successivo alla data di nomina; sino all'entrata in carica dei nuovi Arbitri i precedenti continuano ad esercitare le proprie funzioni per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione e degli atti indifferibili. Anche se cessati dalla carica per scadenza del mandato, gli Arbitri cessati hanno il dovere ed il potere di decidere sui procedimenti già pendenti innanzi a loro.



Il Collegio degli Arbitri, nella sua composizione straordinaria, è costituito dal Collegio in composizione ordinaria integrato da due membri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti, come di seguito specificato.

Il Collegio degli Arbitri nella sua composizione ordinaria è competente a dirimere, come amichevole compositore e senza formalità di procedura, tutte le controversie che dovessero insorgere tra i consorziati ed il consorzio relative ai rapporti consortili, ivi comprese le impugnative degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione in risposta ai reclami presentati dai consorziati a norma di Statuto. La sede dell'Arbitrato sarà Lavinio ed il lodo sarà depositato entro centoventi giorni dalla costituzione del Collegio. Il Consorzio che intenda promuovere il procedimento arbitrale sarà tenuto a notificare al Consorzio, nelle forme previste dal codice di procedura civile, un atto nel quale lo stesso dovrà illustrare specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie doglianze, indicando altresì i mezzi di prova finalizzati ad asseverare quanto affermato; l'atto di impulso del procedimento arbitrale dovrà, a pena di decadenza, essere notificato al Consorzio entro dieci giorni dalla conoscenza dell'atto consortile nei confronti del quale il consorzio intende adire il Collegio Arbitrale. Ricevuta la notifica dell'atto di impulso, nei dieci giorni successivi, il Presidente del Consorzio dovrà provvedere a trasmettere tale atto al Collegio degli Arbitri, il quale convocherà le parti innanzi a se, mediante raccomandata a.r., per una apposita riunione, concedendo alle stesse i termini necessari per esplicitare le rispettive posizioni ed argomentazioni ed indicare i mezzi di prova ritenuti rilevanti. Il termine per il deposito del lodo arbitrale decorre dal giorno di tale adunanza; il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed è vincolante quale negozio di accertamento e transazione per il Consorzio ed il consorzio in lite. In caso di assenza, in occasione della convocata riunione, del soggetto che ha avviato il procedimento arbitrale lo stesso sarà ritenuto decaduto dalla facoltà di impugnativa, sia in sede arbitrale sia in sede giurisdizionale. Le parti hanno facoltà, nel corso del procedimento arbitrale, di partecipare personalmente o di farsi assistere da uno o più avvocati, sino a tre.

Il Collegio degli Arbitri nella sua composizione straordinaria è competente a dirimere le

controversie che dovessero insorgere tra i consorziati, tra i componenti dell'Assemblea dei Delegati, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione o tra i componenti degli appartenenti ad uno dei due organi consortili rispetto a quelli dell'altro, limitatamente alle materie inerenti i rapporti consortili, ivi compresi quelli organizzativi e gestori. La sede dell'Arbitrato sarà Lavinio ed il lodo sarà depositato entro centoventi giorni dalla costituzione del Collegio. La parte che intenda promuovere il procedimento arbitrale sarà tenuta a notificare alla parte nei cui confronti il procedimento è instaurato, nonché al Consorzio, nelle forme previste dal codice di procedura civile, un atto nel quale lo stesso dovrà illustrare specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a sostegno delle proprie doglianze, indicando altresì i mezzi di prova finalizzati ad asseverare quanto affermato, e nominando il proprio componente straordinario del Collegio degli Arbitri. Ricevuta la notifica dell'atto di impulso, la parte nei cui confronti è stato promosso il procedimento arbitrale dovrà notificare alla controparte ed al Consorzio un atto contenente gli elementi di fatto e di diritto posti a propria difesa, nonché i mezzi di prova finalizzati ad asseverare quanto affermato e la nomina del proprio componente straordinario del Collegio degli Arbitri, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'atto d'impulso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento degli atti di entrambe le parti, o in ogni caso decorsi quaranta giorni dal ricevimento dell'originario atto di impulso, il Presidente del Consorzio dovrà provvedere a trasmettere quanto ricevuto al Collegio degli Arbitri, il quale convocherà i propri componenti straordinari e le parti innanzi a se, mediante raccomandata a.r., per una apposita riunione, concedendo ai contendenti i termini necessari per esplicitare le rispettive posizioni ed argomentazioni ed indicare i mezzi di prova ritenuti rilevanti; ove una delle parti non provveda a nominare il proprio componente straordinario del Collegio degli Arbitri, lo stesso sarà nominato, su istanza del Presidente del Consorzio, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri. Il termine per il deposito del lodo arbitrale decorre dal giorno in cui il Collegio degli Arbitri in composizione straordinaria sia legalmente costituito e si tenga la prima adunanza convocata dallo stesso; il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed è vincolante quale negozio di accertamento e transazione per le parti in lite. Le spese dei componenti straordinari



del Collegio degli Arbitri gravano, in solido, sulle parti nel cui interesse gli stessi sono stati nominati, anche in caso di nomina di uno dei componenti straordinari ad opera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Velletri, con ripartizione delle stesse inter partes in conformità a quanto deliberato nel lodo arbitrale. Le parti hanno facoltà, nel corso del procedimento arbitrale, di partecipare personalmente o di farsi assistere da uno o più avvocati, sino a tre. Il Consorzio, in persona del Presidente o, ove la controversia veda lo stesso in qualità di parte, in persona del soggetto che ne fa le veci in caso di temporaneo impedimento, ha facoltà di partecipare al procedimento mediante audizione alle udienze e deposito di memorie e documenti volti a fornire chiarimenti ed elementi di valutazione al Collegio degli Arbitri.

### **Articolo 19**

#### **Disposizioni Generali**

Delegati, Consiglieri, Arbitri e Revisori nominati od eletti in sostituzione di altri componenti degli organi consortili per causa diversa dalla scadenza del mandato rimangono in carica per il tempo residuo che sarebbe spettato al sostituito.

I Delegati ed i Consiglieri che siano assenti, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, devono essere dichiarati decaduti dalla carica; il soggetto che ha interesse a farne dichiarare la decadenza dovrà adire il Collegio degli Arbitri in composizione straordinaria, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, il quale valuterà le motivazioni giustificative dell'assenza del Consigliere o del Delegato.

In caso di violazione di disposizioni di legge o di obblighi statutari da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consorzio o dei Revisori dei Conti, l'Assemblea dei Delegati, riunita su richiesta di un quinto dei propri membri, può deliberare l'avvio del procedimento arbitrale di cui all'articolo 18 dello Statuto, per richiedere l'accertamento delle asserite violazioni e, in caso di sussistenza delle stesse, la cessazione dalla carica del Consigliere, del Presidente o del Revisore ritenuti responsabili.

Il Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore, ha facoltà di adire il Collegio degli Arbitri


in composizione straordinaria per far accertare la violazione, ad opera dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente del Consorzio e dei Revisori dei Conti, di disposizioni di legge e norme statutarie inerenti atti e comportamenti afferenti servizi pubblici o, comunque, di interesse collettivo.

I Delegati ed i Consiglieri non possono votare nelle deliberazioni rispetto alle quali, in proprio o per conto di terzi, ivi compresi parenti ed affini sino al quarto grado, versino in conflitto d'interessi; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si specifica che i Delegati ed i Consiglieri non possono esprimere voti nelle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, come pure quando si tratti di liti o contabilità dei loro congiunti ed affini fino al quarto grado, o di conferire impieghi a se stessi e a detti congiunti ed affini.

Tutte le cariche consortili sono gratuite, fatta eccezione per i Revisori dei Conti e gli Arbitri permanenti, ove non siano soggetti consorziati. Le spese sostenute dal Presidente, dai Consiglieri, dai Delegati, per espletare gli incarichi ricevuti nell'interesse del Consorzio sono rimborsabili dietro presentazione di idonea documentazione o, in alternativa, mediante un gettone di presenza onnicomprensivo per le adunanze ed una diaria forfettaria per gli incarichi, il cui importo dovrà essere determinato dall'Assemblea dei Delegati per ciascun anno; in difetto di determinazione per l'anno in corso da parte dell'Assemblea dei Delegati gli emolumenti saranno quantificati in base alla determinazione cronologicamente più recente. Gli eventuali emolumenti dei Revisori dei Conti e degli Arbitri permanenti, ove non trattasi di soggetti consorziati, sono determinati dal Consiglio di Amministrazione per la durata del mandato ed approvati dall'Assemblea dei Delegati.

Le deliberazioni degli organi consorziali devono essere pubblicate negli albi di Lavinio per quindici giorni consecutivi, a decorrere dal decimo giorno successivo alla loro adozione.

Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione gli interessati possono proporre reclamo nei dieci giorni successivi alla pubblicazione; a tal fine, si applicano le norme procedurali previste per il reclamo avverso le liste consorziali. Contro il provvedimento del Consiglio di Amministrazione che respinge il reclamo, il reclamante ha facoltà di adire il Collegio degli Arbitri



in composizione ordinaria ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

Contro le deliberazioni dell'Assemblea dei Delegati l'interessato può adire il Collegio degli Arbitri in composizione ordinaria di cui all'articolo 18 dello Statuto.

I consorziati hanno diritto di prendere visione dei verbali dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale e, previo pagamento delle relative spese ed a seguito di richiesta scritta, di farsi rilasciare dal Segretario del Consorzio copia in bollo delle deliberazioni dei suddetti organi consortili e di ogni atto che lo riguardi personalmente o in relazione al quale sia portatore, documentandolo, di un interesse qualificato.

I reclami avverso le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuati in carta libera ed inviati mediante raccomandata a.r. o mezzo equipollente; gli atti dei procedimenti arbitrali di cui all'articolo 18 dello Statuto, ivi compreso l'atto di impulso, sono soggetti all'imposta di bollo nella misura di legge.

#### **Articolo 20**

##### **Poteri del Comune di Anzio – Rapporti tra il Consorzio e il Comune**

Il Comune di Anzio, in persona del Sindaco pro tempore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 dello Statuto della Città di Anzio partecipa, di regola senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Delegati e dell'Assemblea Generale, dei quali è membro di diritto. Il Comune di Anzio ha diritto di voto in seno a tali organi esclusivamente ove si debba deliberare su questioni inerenti ai finanziamenti comunali; in tal caso, lo stesso dispone di un numero di voti corrispondenti, per ciascun organo, al trenta per cento dei voti di cui sono portatori tutti i presenti all'adunanza.

Il Segretario pro tempore del Comune di Anzio è membro di diritto dei Revisori dei Conti del Consorzio.

Il Comune di Anzio ed il Consorzio regolano, mediante apposite convenzioni, i propri rapporti finanziari, essendo l'ente locale tenuto a contribuire alle spese consortili nelle forme e con i limiti previsti dalla legislazione vigente e dalle convenzioni stipulate, anche in ragione del preminente



dei capitolati generali e speciali, alla predisposizione dei disciplinari d'incarico, all'aggiudicazione degli appalti, alla direzione e contabilizzazione dei lavori, all'assistenza al collaudo; esso svolge, inoltre, la funzione di consulente tecnico del Consorzio.

Il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico rispondono del loro operato di fronte al Presidente, da quale ricevono le direttive in conformità alle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione o dagli altri organi del Consorzio.

Con apposito regolamento sono disciplinati i compiti dei due servizi, nonché le attribuzioni, i doveri e i diritti degli impiegati, ed il codice disciplinare applicabile al personale, sono stabilite le tabelle organiche ed il trattamento economico di attività e di quiescenza del personale di ruolo.

Con altro regolamento devono essere disciplinate l'amministrazione del patrimonio e la contabilità del Consorzio.

## **Articolo 22**

### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno.

Il bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario deve essere sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di ottobre dell'anno precedente.

Il conto consuntivo, contenente l'indicazione delle singole gestioni, munito dei documenti giustificativi delle spese sostenute e corredato dalla/e relazione/i dei Revisori dei Conti, deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati entro il mese di giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

## **Articolo 23**

### **Catasto consorziale**

Le proprietà consorziate sono descritte nel catasto consorziale suddivise in due parti: terreni e fabbricati.



Il catasto consorziale comprende:

- a) il prontuario dei numeri di mappa ricadenti nel territorio consorziale;
- b) il partitario delle ditte intestatarie dei terreni e dei fabbricati ricadenti nel territorio consorziale;
- c) la matricola dei consorziati.

Annualmente devono essere introdotte nel catasto consorziale le variazioni risultanti dai Catasti governativi e dalle Conservatorie dei Pubblici Registri Immobiliari.

Con apposito regolamento sono disciplinate le norme inerenti la tenuta del catasto consorziale, le modalità di rilevazione ed aggiornamento dei dati catastali consorziali, nonché la determinazione delle spese amministrative di volta.

#### **Articolo 24**

##### **Esattore**

La riscossione dei contributi consorziali viene effettuata, a scelta del Consiglio di Amministrazione, a mezzo di esattore speciale del Consorzio o tramite gli esattori delle imposte dirette o, comunque, attraverso le diverse modalità consentite dalla legislazione vigente.

L'Esattore speciale e gli Esattori delle Imposte sono retribuiti ad aggio. Il contratto di esattoria deve fare obbligo, ove possibile e consentito dalla normativa vigente, agli esattori di rispondere del non riscosso per il riscosso.


#### **Articolo 25**

##### **Tesoreria e ricevitoria**

Le funzioni di Tesoriere del Consorzio sono affidate preferibilmente allo stesso Esattore speciale designato ex articolo 24 dello Statuto. Nel caso in cui il servizio di riscossione sia affidato agli esattori comunali, uno di essi, o un istituto finanziario, terrà il servizio di ricevitoria e tesoreria.

In ogni caso, il contratto di ricevitoria deve fare obbligo, ove possibile e consentito dalla normativa vigente, al ricevitore di rispondere del non riscosso per il riscosso.

Il Consorzio potrà prestarsi ad esercitare, su richiesta, a rischio ed a spese del ricevitore stesso, tutte



le azioni consentite dalla normativa vigente contro gli esattori inadempienti.

#### **Articolo 26**

##### **Ruoli**

I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati sono resi esecutivi nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.

Essi sono pubblicati nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle Imposte Dirette e consegnati all'Esattore; entro due mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può presentare reclamo al Consiglio di Amministrazione per eventuali errori materiali presenti nella loro formulazione. A tale reclamo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie previste per i reclami avverso le liste consorziali; il reclamo non sospende la riscossione del contributo ma, se accolto, dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

#### **Articolo 27**

##### **Riscossioni e pagamenti**

Il Tesoriere introita alle rispettive scadenze le rate dei contributi consorziali e, in base agli ordini di riscossione emessi dal Consorzio, provvede all'incasso delle altre entrate e proventi consorziali, per i quali si applicano le disposizioni di legge sulla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti Pubblici o, in alternativa ed a scelta del Consiglio di Amministrazione, le norme civilistiche e processualistiche ordinarie.

Entro i limiti stabiliti dal bilancio il Tesoriere dà, inoltre, esecuzione ai mandati di pagamento.

#### **Articolo 28**

##### **Rendiconto del tesoriere**

Entro tre mesi dalla fine dell'esercizio, il Tesoriere deve rendere conto delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti, e firmare, se conforme alle scritture, il conto consuntivo compilato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

#### **Articolo 29**

##### **Programmi e piani di lavoro**

Il Consiglio di Amministrazione delibera, procedendo annualmente ai necessari aggiornamenti:

- a) i piani ed i programmi generali e particolari di lavori di interesse generale, anche da effettuarsi e da caricarsi a diversi esercizi, ivi compresi i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- b) l'esecuzione e la manutenzione a carico dei proprietari delle opere minori che, pur essendo necessarie per il raggiungimento degli scopi in funzione dei quali sono eseguite e sono programmate le opere di interesse generale, non possono gravare economicamente sulla collettività ma devono essere poste a carico dei singoli;
- c) le disposizioni necessarie per l'esercizio degli impianti e delle attività consorziali;
- d) l'ammontare delle quote di ammortamento da accantonare per le opere di carattere generale, che devono essere ricostruite dopo un certo numero di anni.

### Articolo 30

#### Disciplina consorziale

Il Consiglio di Amministrazione deve predisporre uno schema di regolamento, da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Delegati, che stabilisce le norme cui devono sottostare i consorziati nell'esecuzione di opere e costruzioni anche all'interno dei fondi e dei fabbricati di proprietà individuale, al fine di coordinare tali interventi all'interesse generale, oltre che a quello particolare.

Lo stesso regolamento contiene norme tese ad evitare o, comunque, a limitare l'eccessivo frazionamento dei fondi.

Gli oneri reali assunti dai proprietari dei terreni consorziati nei confronti dei soggetti che hanno istituito il Consorzio, ed in particolare gli obblighi relativi alle norme e alle limitazioni riguardanti le costruzioni, le servitù di passaggio e di elettrodotto e qualsivoglia altro obbligo, si considerano come assunti nei confronti del Consorzio.

Ove i consorziati danneggino le opere consorziali, sia direttamente sia indirettamente non eseguendo e non mantenendo le opere minori indicate nell'articolo 29, oppure derivino



abusivamente acque consorziali e ne provochino o ne favoriscano la dispersione e la deviazione, o comunque contravvengano alle norme di legge, di regolamento e del presente statuto, l'Amministrazione Consorziale avrà facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti e di provvedere d'ufficio, nei limiti di legge, all'esecuzione dei lavori occorrenti per il ripristino dello stato dei luoghi, rivalendosi sui soggetti responsabili mediante l'imposizione di un contributo suppletivo volto al recupero delle spese sostenute e degli interessi sulle somme spese, computati al tasso legale.

I consorziati possono evitare tali provvedimenti ripristinando direttamente lo stato dei luoghi o, comunque, provvedendo direttamente a quanto necessario ad eliminare l'infrazione commessa, oppure versando all'Amministrazione Consorziale le somme all'uopo necessarie.

I consorziati sono tenuti a comunicare, mediante raccomandata a.r. o atto equipollente, al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore tecnico del Consorzio, affinché gli stessi provvedano all'aggiornamento del Catasto Consorziale, ogni cambiamento di proprietà, anche parziale, sia per atto tra vivi sia per atto a causa di morte, dei fondi e degli immobili ricadenti nel perimetro consortile, entro quindici giorni dall'evento che determina il trasferimento di proprietà; tale obbligo incombe sia sul dante causa sia sull'avente causa, i quali sono in solido tenuti a trasmettere, nel medesimo termine, al Consorzio copia dei documenti comprovanti il trasferimento di proprietà, nonché una dichiarazione di accettazione espressa dello Statuto e dei regolamenti consortili vigenti.

## **Capo V**

### **RIPARTO DEI CONTRIBUTI**

#### **Articolo 31**

##### **Criteri di massima**

I criteri di massima per il riparto delle spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere devono basarsi sul beneficio che ogni utente ha tratto, trarrà o potrà trarre dalla costruzione o dall'esercizio delle opere stesse.

Per ogni opera o complesso di opere devono determinarsi degli indici di beneficio, per il cui

calcolo, se si tratti di opere che non interessino tutti gli utenti o che li interessino in diversa misura, secondo l'ubicazione dei diversi fondi, si può anche procedere ad una divisione del territorio del Consorzio in più zone.

### Articolo 32

#### Criteri generali per alcuni casi particolari

Le spese generali sono ripartite tra i proprietari dei terreni e dei fabbricati esistenti nel perimetro consortile proporzionalmente agli imponibili complessivi.


Le spese per la costruzione e la manutenzione delle singole strade sono, di regola, ripartite tra i fondi ugualmente interessati nel modo seguente: due quinti in ragione della percorrenza reale o potenziale, tenendo conto anche della scomponibilità del fondo, dei fabbricati costruiti o edificabili su di esso e della loro destinazione; due quinti in ragione della superficie del fondo; un quinto in ragione dello sviluppo lineare dei confini stradali, limitatamente ai fondi in fregio alla strada a cui le spese si riferiscono. In ogni caso, per ogni strada occorre dividere il territorio in zone o in gruppi e definire con appositi coefficienti il diverso interesse che ogni zona o gruppo di fondi ha alla costruzione o alla manutenzione della strada. Fra le strade occorre distinguere quelle che interessano la totalità degli utenti da quelle che ne interessano una sola parte.

### Articolo 33

#### Criteri di riparto e piani di riparto

Il Consiglio di Amministrazione deve concretare i criteri da applicare per ripartizione delle spese di cui agli articoli 31 e 32 dello Statuto in ogni caso in cui ciò sia necessario per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio di opere consortili; in particolare, il Consiglio di Amministrazione deve compilare, per tali attività, un piano specifico di riparto, che applichi i descritti criteri con concreto riferimento agli utenti interessati. Il piano di riparto deve specificare i coefficienti relativi ai singoli utenti per il riparto della spesa stessa,

I criteri applicati ed i piani di riparto devono essere sottoposti all'Assemblea dei Delegati per la loro approvazione entro sei mesi dall'inizio dell'esercizio a cui il riparto si riferisce. I criteri ed i piani di



riparto approvati dall'Assemblea dei Delegati sono provvisori e devono essere pubblicati al più presto e per trenta giorni consecutivi negli albi consorziali di Lavinio corredati, eventualmente, di corografie e di elenchi dei consorziati ricadenti nelle diverse zone in cui il territorio sia stato diviso. Avverso i criteri ed i piani di riparto pubblicati, ciascun interessato, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di pubblicazione, può proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione, nei modi e nelle forme previste per i reclami avverso le liste consorziali; il reclamo non sospende i criteri ed i piani di riparto e l'eventuale provvedimento di rigetto del Consiglio di Amministrazione è impugnabile innanzi al Collegio degli Arbitri a norma dell'articolo 18 dello Statuto; i reclami e le impugnazioni dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione inerenti il medesimo piano di riparto sono trattati e decisi congiuntamente. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio di Amministrazione riformula i criteri ed i piani di riparto, sottoponendo gli stessi alla prima Assemblea dei Delegati utile per la loro approvazione; ove approvati gli stessi sono soggetti a pubblicazione nelle forme descritte e non sono ulteriormente reclamabili dal soggetto il cui reclamo è stato esaminato ed accolto; analogo procedimento dovrà essere seguito in caso di provvedimento del Collegio degli Arbitri che accolga l'eventuale ricorso del consorziato.

I criteri ed i piani di riparto non reclamati nel termine indicato nel presente articolo divengono definitivi e non sono impugnabili né reclamabili.

Ove ciò sia inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, l'esecutorietà dei criteri e dei piani di riparto è subordinata all'approvazione dell'autorità competente; negli altri casi, i criteri ed i piani di riparto divengono esecutivi decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione degli stessi.

In caso di riformulazione dei criteri e dei piani di riparto a seguito di reclamo o di provvedimento del Collegio degli Arbitri, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad addebitare ed accreditare ai consorziati interessati le somme risultanti dalla loro variazione in occasione della quantificazione dei contributi dovuti nell'esercizio successivo alla definitività dei criteri e dei piani di riparto così riformulati.

## Articolo 34

### Prospetti di riparto delle spese

In applicazione dei criteri e dei piani di riparto esecutivi a norma dell'articolo 33 dello Statuto, non appena sia noto il costo effettivo delle opere e dell'esercizio, vengono compilati i prospetti di riparto delle spese, da cui risulti la quota addebitata a ciascun utente interessato.

I prospetti vengono pubblicati agli albi consorziali per quindici giorni, entro i quali ogni interessato può proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione per errori materiali nella loro compilazione nei modi previsti per i recalmi avverso le liste consorziali; il reclamo non sospende l'esecutorietà del prospetto di riparto ed il provvedimento di rigetto del Consiglio di Amministrazione è impugnabile innanzi al Collegio degli Arbitri a norma dell'articolo 18 dello Statuto; i reclami e le impugnazioni dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione inerenti il medesimo prospetto di riparto sono trattati e decisi congiuntamente. In caso di accoglimento del reclamo o dell'impugnazione, il Consiglio di Amministrazione riformula il prospetto di riparto e provvede alla sua pubblicazione per ulteriori quindici giorni; il prospetto non è ulteriormente reclamabile o impugnabile dal soggetto il cui reclamo o la cui impugnazione è stata esaminata ed accolta.

I prospetti di riparto non reclamati nel termine indicato nel presente articolo divengono definitivi e non sono impugnabili né reclamabili.

In caso di riformulazione dei prospetti di riparto a seguito di reclamo o di provvedimento del Collegio degli Arbitri, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad addebitare ed accreditare ai consorziati interessati le somme risultanti dalla loro variazione in occasione della quantificazione dei contributi dovuti nell'esercizio successivo alla definitività dei prospetti di riparto così riformulati.

## Articolo 35

### Riparto delle spese di esercizio e di manutenzione

I criteri ed i piani di riparto delle spese di costruzione delle opere sono applicabili, di regola, anche ai lavori di manutenzione ed agli oneri di esercizio delle medesime, salvo che il Consiglio di



Amministrazione non ritenga opportuno provvedere all'adozione di altri criteri ed all'approvazione di nuovi piani di riparto; in tal caso si applica il procedimento previsto dall'articolo 33 dello Statuto.


### Articolo 36

#### Rinvio alla Legge

Ad integrazione di quanto previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti, in quanto compatibili, che disciplinano enti analoghi al Consorzio di Lavinio, S. Olivo a S. Anastasio. In ogni caso, si applicano le norme di legge inderogabili, anche ove le stesse fossero, in ipotesi, contrastanti con talune disposizioni statutarie.

*Dr. Roberto Penna*

*Giuseppe Penna*





ASSEMBLEA GENERALE 28 APRILE 2019 - DICHIARAZIONE  
 DI VOTO DEL DELEGATO ANGELO FERESIA  
APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO

Il nuovo Statuto deve essere adottato perché attualizza e migliora in molti punti il vecchio, che risale all'epoca di costituzione del Consorzio, nel lontano 1950, avendo tenuto conto delle innovazioni normative e dei mutamenti socio/economici, urbanistici, ambientali verificatisi nel corso degli anni. Il nuovo Statuto chiarisce perfettamente il perimetro giuridico (compreso quello fisico/territoriale) e la genesi stessa del Consorzio, togliendo ad alcuni (leggasi i Dissenzienti) argomenti di polemica sulla legittimità stessa del Consorzio.

Il vecchio Statuto, ancora vigente, oltre alle inefficienze di cui dirò più avanti, contiene veri e propri residui di tempi ormai trascorsi: come quando all'art. 12 si legge che "*Possono essere eletti delegati i consorziati, anche se donne .....*" oppure più avanti "*Non sono eleggibili a delegati .... gli analfabeti*"!

Il nuovo Statuto attualizza e modernizza il linguaggio, superando lo stretto mandato del Consorzio ad occuparsi esclusivamente e pedissequamente di soli lavori stradali, per aprirsi ai rapporti con le istituzioni pubbliche e private e con associazioni sociali, culturali e ricreative presenti in Lavinio, al fine di rilanciare lo sviluppo del territorio nel quale il Consorzio si trova ad operare, con conseguente valorizzazione del patrimonio immobiliare di tutti i Consorziati, operando sul decoro urbano ed ambientale, migliorando conseguentemente il tenore di vita dei residenti e di tutti coloro che frequentano Lavinio per vacanze o a scopo turistico.

Nel nuovo Statuto da approvare è riequilibrata e chiarita e ottimizzata la gerarchia fra gli Organi Consortili e il loro rapporto con l'Amministrazione Comunale:

- Assemblea Generale
- Assemblea dei Delegati
- Consiglio di Amministrazione Presidente
- Segretario
- Revisori dei Conti
- Collegio degli Arbitri

Nel nuovo statuto è stata inserita anche  
 la possibilità di voto on-line.

La durata in carica dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio di amministrazione passa dagli attuali tre anni a cinque, e i loro membri decadono tutti al termine del mandato (invece che il 50% come avviene ora).

A rafforzare la collaborazione fra il Consorzio e l'Istituzione Comunale, è per esempio inserito il Sindaco del Comune di Anzio come membro di diritto nella Assemblea dei Delegati e nel Consiglio di Amministrazione. Il Sindaco partecipa ai lavori di tali organismi (anche attraverso un suo delegato) senza diritto di voto, tranne che quando si tratti di finanziamenti comunali. Il Sindaco può richiedere la convocazione qualora lo ritenga opportuno.

E' inoltre inserito, quale membro di diritto fra i Revisori dei Conti, il Segretario del Comune di Anzio.

E' superato anche il limite anacronistico del vincolo di spesa di 20 Milioni di Lire (oggi equivalente a circa 10 mila Euro) oltre il quale l'Assemblea dei Delegati non può deliberare progetti di spesa per le opere da eseguire, essendo autorizzata solo l'Assemblea Generale a deliberare per cifre maggiori. (art. 10 - *Spetta all'Assemblea Generale... autorizzare impegni di spesa che portino la somma degli oneri a carico di tutti i consorziati in uno stesso esercizio oltre il limite di 20 milioni di competenza dell'Assemblea dei Delegati*).

Infine, per favorire la maggiore partecipazione possibile dei Consorziati alla vita del Consorzio, il nuovo Statuto prevede che possa essere il Segretario del Consorzio ad accogliere ed autorizzare le deleghe dei Consorziati a farsi rappresentare da altri alle Assemblee Generali, contrariamente al vecchio Statuto che imponeva una "*Procura Notarile Generale o Speciale o delega redatta in competente carta bollata e vidimata dalla firma del Sindaco o da un Notaio*" a coloro che fossero impossibilitati a partecipare di persona (art. 9).

Per tutte queste motivazioni chiedo ~~il~~ ~~l'approvazione~~ ~~del~~ ~~Consorzio~~ ~~Consorzio~~ l'Approvazione del novo Statuto Consortile.

Quirico Perini Senatore

Giuseppe Perini Senatore



Con il mio intervento desidero mettere in luce il seguente aspetto che personalmente ritengo tra di ~~esso~~ <sup>esso</sup> prioritaria importanza:

Il nuovo statuto che oggi siamo chiamati ad approvare, ~~ha~~ introduce importanti novità delle attività, degli obiettivi e quindi delle finalità che il consorzio si prefigge di perseguire.

Ad esempio nell'art. 2 è riportato che tra gli scopi del consorzio sono previste "Attività e servizi finalizzati al miglioramento urbano, ambientale, sociale e ludico, igienico sanitario, economico, turistico e culturale delle comunità di Lavinio".

Sembra nell'art. 2 al punto c) è riportato che il consorzio provvede "alle progettazioni, esecuzione ed eventuali finanziamenti di tutte le misure che si rendano necessarie per il potenziamento e lo sviluppo dell'area comprensoriale e di Lavinio".

L'attuale consorzio nato nell'immediato dopoguerra aveva come obiettivo primario quello di realizzare gli sforzi dei soci al fine di realizzare le "opere necessarie ed indispensabili per le esigenze di vita degli abitanti delle zone" con ~~la~~ come deliberato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Roma il 08/11/1951. Opere quindi finalizzate alla costruzione di ~~opere~~ <sup>strade</sup> ~~strade~~, approvvigionamento idrico, regolazione zone del deflusso delle acque, approvvigionamento dell'energia elettrica, realizzazione di reti fognarie. Tutte opere a quel tempo non ancora esistenti.

È evidente che le finalità, gli scopi riportati nei due statuti sono profondamente diversi tra loro. (Opere di primaria necessità in un caso e di sviluppo e potenziamento nell'~~altro~~ <sup>altre</sup>).

Sembra ~~su~~ Inoltre in vari punti del nuovo statuto viene associata all'area del territorio comprensoriale anche l'intero comune di Anzio, località Lavinio, un'area quindi più ampia e comunque differente da quelle definite.

In conclusione, e chiedo che questa mia ultima considerazione venga riportata nel verbale dell'assemblea notando che il nuovo statuto che dovrà oggi essere approvato contenga elementi di ~~simile~~ notevole rilievo per lo sviluppo <sup>futuro</sup> di Lavinio ma al tempo stesso ~~è~~ incompatibili con l'attuale statuto del Consorzio di Lavinio S. Olivo e S. Anastasio.

Ritengo quindi le modifiche apportate non approvabili in quanto ~~in contrasto~~ <sup>estreme</sup> esse sono alla finché di costituzione dell'attuale consorzio esistente.

Propongo quindi di procedere in prima battuta allo scioglimento dell'attuale consorzio e successivamente alla costituzione di un nuovo consorzio ~~basta sullo stat~~ con le finalità e gli scopi contenuti nel nuovo statuto.

Gianni Roberto Fucini

Cesareo Fucini



